

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere -

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VENETA TRAFILI SPA;

avverso l'ordinanza n. 81/2012 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 17/04/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con ordinanza del 17 aprile 2012 il tribunale di Milano, sezione del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale nei confronti della società Veneta Trafili p. a. indagata per l'illecito di cui al *D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24*, in relazione al delitto di cui *all'art. 416 c.p.*, finalizzato ai reati di evasione fiscale (*D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8*) commesso dalle persone fisiche che al suo interno avevano rivestito un ruolo apicale, in funzione della confisca per equivalente, per l'importo di Euro 3.518.743,34, in relazione agli anni 2009 e 2010.

2. Dinanzi al riesame era stato eccepito che la responsabilità dell'ente andava circoscritta alla condotta illecita successiva all'entrata in vigore della *L. n. 94 del 2009, art. 24 ter*, e che dunque il profitto conquistabile poteva essere riferito soltanto a reati tributari commessi dall'agosto del 2009. Inoltre si eccepiva che l'importo indicato, corrispondeva all'IVA complessivamente evasa ma eccedeva l'importo di quella evasa precipuamente dalla Veneta Trafili in quanto in relazione alla fattispecie del *D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8*, la mera emissione di fatture rappresenta un reato non ancora di per sè produttivo di danno ma soltanto prodromico all'evasione fiscale. Per quanto attiene invece al reato di cui al *D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2*, si rilevava che le fatture soggettivamente inesistenti - avendo la società adempiuto alla propria obbligazione tributaria relativa all'IVA e non avendo tratto alcun vantaggio fiscale - non poteva ipotizzarsi un profitto confiscabile, ravvisabile, invece, solo in relazione alle fatture oggettivamente inesistenti.

3. Il tribunale, ha rigettato l'istanza, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell'ipotesi di reato associativo per il quale la legge prevede il sequestro e la confisca per equivalente, ciascun concorrente può essere chiamato a rispondere dell'intera entità del profitto, stante la corresponsabilità nella commissione dell'illecito.

4. Deduce in questa sede il ricorrente l'erronea applicazione del *D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19*, evidenziando che l'importo del danno

subito dall'erario non coincide automaticamente con il profitto ottenuto dall'azienda che espone la dichiarazione dei redditi; che per profitto deve intendersi il vantaggio economico ricavato dalla società in via immediata e diretta dal reato; che nel caso falsità nelle fatturazioni esso può essere riferito solo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto su quelle soggettivamente inesistenti la società ha corrisposto l'Iva. Si insiste sul fatto che a quest'ultima non può essere imputata, quindi, l'intera omissione di Iva derivante dalla frode carousel e che ciò discende dalla autonomia della responsabilità della società rispetto a quella delle persone fisiche. Ed a riprova di ciò si evidenzia anche che l'ente risponde ai sensi del *D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5*, solo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si assume che l'art. 19, non può essere che posto in correlazione con tale disposizione. Si conclude rilevando che la società può ritenersi esposta al sequestro solo per la parte di evasione d'imposta derivante da sovrapproduzione.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Occorre anzitutto premettere che la società Veneta Trafili è stata oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in quanto indagata, ai sensi del *D.Lgs. n. 231 del 2005, art. 24 ter*, per l'illecito di cui *all'art. 416 c.p.*, finalizzato ai reati di cui al *D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8*.

Correttamente il tribunale ha ritenuto quindi che il sequestro disposto possa trovare legittimazione direttamente nella citata disposizione prescindendo dai reati fine.

Occorre infatti considerare in premessa che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (*L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11*), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (*Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537*).

Il *D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5*, u.c., puntualizza inoltre che "l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Infine, come più volte ribadito dalla Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto (*Sez. 2, Sentenza n. 8740 del 16/11/2012 Rv. 254526*).

Ciò posto, la stessa società ricorrente riconosce che, quantomeno in relazione alle sovrapproduzioni per le operazioni oggettivamente inesistenti, essa abbia conseguito comunque profitto e non contesta l'assunto secondo cui tale profitto possa ritenersi rientrante tra i vantaggi derivanti dall'attività riconducibile all'accordo associativo.

Trattandosi di sequestro che, come detto, può attingere indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, non si possono accogliere i rilievi che sostanzialmente mirano a dimostrare la sproporzione del sequestro rispetto al profitto reale, potendo tali considerazioni rilevare, se del caso, solo al momento della confisca.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013